

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 03/2018

A.PE Volontaria
A.Pe “imprese”

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

A.PE Volontaria

A.Pe “imprese”

Pubblicata la circolare INPS

Finalmente l'INPS ha pubblicato la [circolare n° 28 del 13/02/2018](#) con la quale detta le istruzioni per valutare i requisiti e per la richiesta dell'A.Pe Volontaria. Nelle pagine seguenti troverete un'analisi di questa circolare.

Riferimenti legislativi e normativi

- [Legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 commi da 166 a 178 e 193](#)
- [Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 162 lettera “a”](#)
- [Decreto attuativo 4 settembre 2017 n° 150](#)

[INPS simulatore calcolo A.Pe](#)

A.Pe Volontaria

Cos'è

L'A.Pe volontaria (anticipo pensione) è un prestito pensionistico corrisposto da un ente finanziatore scelto dal richiedente che permette di anticipare di 3 anni e sette mesi la data di pensionamento di vecchiaia.

Durata

E' introdotta in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019. I requisiti vanno maturati entro il 31 dicembre 2019 ma l'A.Pe Volontaria può essere erogata anche dopo tale data.

A chi è rivolta

- Lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS , Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti)
- Lavoratori iscritti alle forma esclusive dell'Assicurazione Generale obbligatoria (INPDAP, ENPALS . ecc.)
- Lavoratori iscritti alle Gestione separata presso l'INPS.

Requisiti

Età

- a) minimo 63 anni compiuti alla prima data utile di presentazione di domanda dell'Ape;
- b) età che consenta la maturazione entro tre anni e sette mesi dei requisiti previsti dalla legge
- c) il requisito dell'età deve essere maturato prima dei sei mesi dal compimento dell'età prevista. In altre parole non è possibile presentare domanda di A.Pe nei sei mesi precedenti il compimento dell'età pensionabile.

Requisito anagrafico – precisazioni

Ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico occorre tener conto

- sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE – attualmente pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- sia di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, della legge n. 214 del 2011, ai sensi del quale per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'anno 2021 l'età minima di accesso alla pensione non può essere inferiore a sessantasette anni.

Si veda la tabella seguente

Periodo	Requisito anagrafico prescritto in ciascuna forma assicurativa				
	FPLD e forme sostitutive dell'A.G.O.		Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione separata		Forme esclusive dell'A.G.O.
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne/uomini
Dal 1/01/2016 al 31/12/2017	65 anni + 7 mesi	66 anni + 7 mesi	66 anni + 1 mese	66 anni + 7 mesi	66 anni + 7 mesi
Dal 1/01/2018 al 31/12/2018	66 anni + 7 mesi				
Dal 1/01/2019	67 anni				

Contributi

- 20 anni di contributi (1.040 contributi settimanali) utili per maturare i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia. (praticamente sono utili tutti i contributi accreditati anche i figurativi non validi per la pensione di anzianità) .

Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 (contributivo "puro") oltre ai 20 anni di contributi è richiesto un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale alla data della domanda di certificazione del diritto all'A.Pe. Disposizione più "teorica" che "reale" in quanto per aver diritto all'A.Pe volontaria, come vedremo, l'importo minimo di pensione è per il 2017 pari a 702,65 € al netto della rata di ammortamento.

- Per il 2017 importo non inferiore a 672,10 € mensili
- Per il 2018 importo non inferiore a 679,50 € mensili

Ai fini del perfezionamento del requisito dei 20 anni:

Si tiene conto:

- di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata
- della contribuzione ricongiunta ai sensi e per gli effetti della legge 29/1979 e della legge n° 45/1990 a condizione che l'onere del riscatto sia interamente versato al momento alla data di richiesta di certificazione del diritto all'A.Pe. In caso di pagamento rateale e qualora non si sia raggiunto il requisito dei 20 anni di contribuzione con la contribuzione riscattata al momento è indispensabile pagare in unica soluzione l'onere residuo

Non si tiene conto:

- di eventuali maggiorazioni e /o rivalutazioni previste dalla legge (maggiorazioni amianto, o maggiorazioni invalidi civili >74%)
- delle contribuzioni versate all'estero

Importo pensione (per tutti)

L'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE.

La rata di ammortamento (restituzione) scatterà dal compimento dell'età pensionabile.

- Per il 2017 importo A.Pe al netto della trattenuta mensile = 702,65 €
- Per il 2018 importo A.Pe al netto della trattenuta mensile = 710,39 €

Soggetti esclusi anche se in possesso dei requisiti di età e contribuzione

- Titolari di pensione diretta a carico delle forme assicurative che danno diritto all'A.Pe alla data di certificazione o di domanda di concessione dell'A.Pe;
- Soggetti titolari di assegno di invalidità INPS (pensione cat. AOI)
- Soggetti che possono godere di requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli generali (esempio: ciechi civili, lavoratori dipendenti INPS invalidi all'80% riconosciuto dall'INPS)
- Soggetti in possesso dei requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia alla data di certificazione o di domanda di concessione dell'A.Pe.

Casi particolari

- Chi è in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della legge Fornero (c.d. salvaguardati) può ottenere l'anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbia rinunciato alla predetta certificazione.
- Chi ha esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo possono ottenere l'anticipo finanziario a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione.

A.Pe volontaria e attività lavorativa

Trattandosi - di fatto - di un prestito da restituire, l'A.Pe è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

A.Pe volontaria e A.Pe social

L'APE è compatibile con la percezione dell' A.Pe Social

Importo minimo richiedibile

L'importo minimo richiedibile è fissato in 150,00 € mensili

Importo massimo ottenibile

L'importo massimo è determinato in base:

- all'ammontare della pensione maturato alla data di richiesta dell'A.Pe
- alla durata del periodo di fruizione dell'A.Pe. L'importo massimo deve garantire che l'importo mensile di pensione, al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'importo massimo non può comunque superare:

- il 75% dell'importo per una durata dell'A.Pe superiore ai 36 mesi
- l'80% dell'importo per una durata dell'A.Pe tra i 24 e i 36 mesi
- l'85% dell'importo per una durata dell'A.Pe tra i 12 e i 24 mesi
- il 90% dell'importo per una durata dell'A.Pe inferiore ai 12 mesi

Alla data di presentazione della domanda di APE, l'importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell'APE, non risulti superiore al trenta per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE. Al fine di determinare l'importo massimo l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali.

Come si ottiene l'A.Pe volontaria

Due sono le fasi per l'ottenimento dell'A.Pe volontaria:

1. Domanda di certificazione del diritto (è possibile avvalersi di un Patronato per l'inoltro della richiesta)
2. Domanda di concessione dell'A.Pe (non è possibile ricorrere al Patronato...almeno per il momento)

Domanda di certificazione del diritto

Chi è interessato e che abbia compiuto i 63 anni di età può inoltrare richiesta di certificazione del diritto esclusivamente per via telematica. Si consiglia di rivolgersi al Patronato INAS.

L'INPS comunica all'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'esito della stessa.

Nella comunicazione l'INPS indica anche:

1. La prima data utile di presentazione della domanda di A.Pe
2. L'importo minimo e massimo mensile di A.Pe ottenibile
3. La durata massima del finanziamento

In caso di respinta è possibile presentare istanza di riesame.

Domanda di concessione dell'A.Pe

Una volta in possesso della certificazione del diritto è possibile inoltrare domanda di concessione dell'A.Pe all'INPS esclusivamente per via telematica.

In questo caso la richiesta va inoltrata direttamente dall'interessato che deve necessariamente utilizzare l'identità digitale SPID almeno di secondo livello.

Lo SPID di livello 2 permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice temporaneo che viene inviato via sms o con app. mobile dedicata.

Tutto questo, perché la domanda di A.Pe prevede il ricorso ad un finanziamento che può essere sottoscritto esclusivamente dall'interessato senza intermediari.

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2019.

La presentazione della domanda oltre il termine indicato nella certificazione potrebbe comportare la perdita del diritto all'APE nel caso in cui non risulti più soddisfatto il requisito che garantisca una durata minima dell'APE pari a sei mesi.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare sia l'istituto bancario (per il momento hanno aderito solo Intesa San Paolo e Unicredit) che erogherà il prestito sia l'istituto assicuratore al quale richiedere la copertura del rischio di premorienza nonché la domanda di accesso al fondo di garanzia.

Diritto già maturato e arretrati

Per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° maggio 2017 (data di entrata in vigore dell'A.Pe volontaria) e il 18 ottobre 2017 (data di pubblicazione del Decreto) possono ottenere gli arretrati a condizione che presentino la domanda di concessione dell'A.Pe volontaria **entro il 18 aprile 2018**

Finanziamento supplementare

Chi matura il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia dal 1° gennaio 2021 è tenuto ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l'erogazione dell'APE fino al perfezionamento del predetto requisito anagrafico adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano

ISTAT con base 2016.

I nati a partire dal 1° gennaio 1954 dovranno, sempre al momento della domanda di APE, scegliere se aderire al finanziamento supplementare nel caso la data di pensionamento slitti a causa della speranza di vita.

Domanda di pensione di vecchiaia

Con la domanda di A.Pe il richiedente deve contestualmente presentare anche la domanda di pensione di vecchiaia.

La domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile se non in caso di:

- recesso dal contratto di finanziamento;
- respinta della domanda di A.Pe;
- presentazione domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto a pensione di vecchiaia;
- estinzione totale anticipata del finanziamento.

Decorrenza dell'A.Pe volontaria

L'A.PE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per chi è in possesso della certificazione di diritto all'A.Pe volontaria.

Per chi ha maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, e ha presentato domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l'APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti.

In ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° maggio 2017.

L'APE è erogato, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Recupero del finanziamento con trattenute su pensione

Una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, verrà liquidato il relativo trattamento pensionistico, e l'INPS, da quel momento, provvederà ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento, la cui misura, con il relativo piano di ammortamento e l'importo della rata da trattenere mensilmente, viene comunicato dall'istituto finanziatore.

L'INPS trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la garanzia dell'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La restituzione avviene con rate mensili, per una durata di venti anni (240 rate).

Incapienza della pensione

In caso di incapienza della pensione mensile, l'importo non recuperato deve essere trattenuto sulle eventuali ulteriori pensioni "previdenziali" di cui il soggetto pensionato risulti titolare. Non si procede ad alcun recupero su trattamenti "assistenziali"

E' previsto un Fondo di garanzia per il recupero dell'indebito in caso di incapienza

Estinzione anticipata

E' possibile richiedere l'estinzione parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell'INPS.

Estinzione totale

In caso di estinzione totale l'istituto finanziatore comunica la cosa all'INPS: se l'estinzione avviene in fase di erogazione del finanziamento l'INPS annulla la domanda di pensione di vecchiaia che, quindi, andrà ripresentata a suo tempo.

Estinzione parziale

Nel caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore è tenuto a comunicare all'INPS il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. L'INPS applica la trattenuta aggiornata dal primo rateo mensile utile di pensione successivo alla comunicazione dell'istituto finanziatore.

Le somme eventualmente trattenute indebitamente sui ratei di pensione, successivamente all'estinzione anticipata parziale o totale, sono oggetto di rimborso al pensionato direttamente da parte dell'istituto finanziatore.

Fondo di garanzia

E' prevista la costituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso all'A.Pe volontaria.

Il fondo è gestito dall'INPS e finanziato con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2017 e poi alimentato con commissioni di accesso.

Regime fiscale dell'A.Pe volontaria

Le somme del finanziamento erogate in quote mensili, trattandosi di un prestito, non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Credito di imposta

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del

cinquanta per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

L'INPS provvederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione in godimento, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese (in 240mi del totale complessivo), sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dall'istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall'impresa assicurativa cui l'interessato ha richiesto la copertura.

Pagamento indennità di fine servizio per i titolari di A.Pe

Ai dipendenti pubblici che cessano dal servizio e che accedono all'APE si applicano gli ordinari termini di pagamento previsti dalla legge.

Nella maggior parte dei casi...24 mesi dalla cessazione del servizio.

A.Pe e Imprese

La legge prevede che le imprese del settore privato, gli enti bilaterali (enti di formazione e Casse Edili) o i fondi di solidarietà, possono incrementare il montante contributivo del dipendente che vuole aderire all'A.Pe volontaria mediante il versamento di un contributo pari all'ammontare della contribuzione volontaria relativa al dipendente stesso.

La contribuzione volontaria viene calcolata sulla media retributiva delle ultime 52 settimane con un'aliquota pari al 33% ca.

Il contributo va versato in unica soluzione e deve coprire l'intero periodo di A.Pe volontaria.

In base alla legge, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. Ad esempio, se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l'adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.

E' necessario un accordo tra azienda e lavoratore: il lavoratore che intenda avvalersi dell'incremento del montante contributivo è tenuto a stipulare, preliminarmente, un apposito accordo con l'azienda.

L'accordo individuale, una volta perfezionato, va allegato all'istanza di accesso all'APE.

Questa norma non è applicabile ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Effetti sul calcolo della pensione

Il versamento della contribuzione "aggiuntiva" non incide sul calcolo della pensione ai fini della concessione dell'A.Pe volontaria incide, invece, sul calcolo della pensione di vecchiaia, ovviamente, sulla quota contributiva di pensione.

Quanto costa l'A.Pe

I costi sono valutati nell'ordine del 4,2% / 4,6 % per ogni anno di anticipo della pensione di vecchiaia che verrebbe erogata al compimento dell'età pensionabile.

In soldoni chi dovesse richiedere l'A.Pe Volontaria anticipando la pensione di vecchiaia di tre anni avrebbe una diminuzione dell'importo di pensione di vecchiaia attorno al 13%.

Questa diminuzione verrebbe applicata per 240 rate vale a dire per 20 anni.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"